

XVII legislatura

Schema di decreto legislativo recante norme per l'attuazione della direttiva 2013/14/UE, che modifica le direttive 2003/41/CE, 2009/65/CE e 2011/61/UE, e per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) n. 462/2013, che modifica il regolamento (CE) n. 1060/2009, relativo alle agenzie di *rating* del credito
(Atto del Governo n. 148)

Febbraio 2015
n. 17



servizio del bilancio
del Senato



Servizio del Bilancio

Direttore dott. Renato Loiero

tel. 2424

Segreteria

tel. 5790

Uffici

**Documentazione degli effetti finanziari
dei testi legislativi**

...

tel.

**Verifica della quantificazione
degli oneri connessi a testi legislativi
in materia di entrata**

avv. Giuseppe Delreno

tel. 2626

**Verifica della quantificazione
degli oneri connessi a testi legislativi
in materia di spesa**

dott. Daniele Bassetti

tel. 3787

Segretari parlamentari

dott.ssa Anna Elisabetta Costa

dott.ssa Alessandra Di Giovambattista

sig. Cristiano Lenzini

dott. Vincenzo Bocchetti

dott. Maurizio Sole

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

INDICE

1. Premessa.....	1
2. La normativa europea.....	2
3. Il testo dello schema di decreto legislativo.....	4
Articolo 1 (Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58).....	4
Articolo 2 (Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385).....	8
Articolo 3 (Modifiche al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252)	8
Articolo 4 (Disposizioni finanziarie).....	9

1. Premessa

Lo schema di decreto legislativo in esame, emanato ai sensi della legge n. 154 del 2014 (legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre) reca le norme di attuazione della direttiva 2013/14/UE in materia di agenzie di *rating* del credito contenuta nell'Allegato B della predette legge n. 154 del 2014.

La legge di delegazione, all'articolo 4, reca i principi e i criteri direttivi specifici per il recepimento nell'ordinamento nazionale della nuova disciplina europea in materia di agenzie di *rating* del credito, contenuta nella predetta direttiva e nel regolamento (UE) n. 462/2013.

Quanto ai termini di recepimento, si ricorda che ai sensi dell'articolo 31, comma 1, della legge n. 234 del 2012 sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, in relazione alle deleghe legislative conferite con la legge di delegazione europea per il recepimento delle direttive, il Governo deve adottare i decreti legislativi entro il termine di due mesi antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna delle direttive; per le direttive il cui termine così determinato sia già scaduto alla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge.

La legge n. 154 del 2014 è entrata in vigore il 12 novembre 2014. Poiché il termine di recepimento della direttiva è scaduto il 21 dicembre 2014, la delega doveva essere pertanto esercitata entro il 12 febbraio 2015.

Ai sensi del comma 3 del citato articolo 31, il parere delle competenti Commissioni parlamentari deve essere espresso entro quaranta giorni dalla data di trasmissione. Tuttavia, qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega, questi ultimi sono prorogati di tre mesi (12 maggio 2015).

Per effetto delle disposizioni contenute all'articolo 4 della delega, il legislatore deve apportare alle disposizioni vigenti, emanate in attuazione delle direttive 2003/41/CE, 2009/65/CE e 2011/61/UE, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto ed integrale recepimento della direttiva 2013/14/UE nell'ordinamento nazionale, prevedendo, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria, al fine di ridurre l'affidamento esclusivo o meccanico ai *rating* del credito emessi da agenzie di *rating* del credito (articolo 4, comma 1, lettera a)).

Dovrà essere assicurato il miglior coordinamento con le nuove disposizioni per la corretta e integrale applicazione della disciplina europea sulle agenzie di *rating* del credito e per la riduzione dell'affidamento esclusivo o

meccanico ai *rating* emessi da tali agenzie, garantendo un appropriato grado di protezione dell'investitore e di tutela della stabilità finanziaria (articolo 4, comma 1, lettera *b*)).

Dovrà, infine, essere rafforzato, nel processo di valutazione del rischio in relazione alle decisioni di investimento da parte degli enti creditizi, il ricorso a metodi alternativi rispetto a quelli offerti dalle agenzie di *rating* (articolo 4, comma 1, lettera *c*)).

Si segnala infine che l'articolo 2 della citata legge n. 154 del 2014 prevede una delega per l'adozione di una disciplina sanzionatoria delle violazioni di atti normativi dell'Unione europea per le quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative.

2. La normativa europea

L'Unione europea è intervenuta nella materia *de qua* inizialmente con il [regolamento \(CE\) n. 1060/2009](#) che ha, tra le altre cose, imposto alle agenzie di *rating* di rispettare le norme di comportamento per attenuare possibili conflitti di interesse e garantire che i *rating* e il processo di *rating* siano di elevata qualità e sufficiente trasparenza.

Successivamente, il [regolamento \(UE\) n. 513/2011](#), modificando il regolamento n. 1060/2009, ha attribuito all'[Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati](#) (AESFEM o ESMA, secondo l'acronimo inglese) – una delle tre nuove autorità europee di vigilanza istituite dal [regolamento \(UE\) n. 1095/2010](#) – la competenza sulle registrazioni e la vigilanza sulle agenzie di *rating* del credito.

Mentre tale ultimo regolamento era ancora in corso di esame è emersa, a fronte dell'acuirsi della crisi del debito sovrano di alcuni Stati membri e delle iniziative assunte in ambito al G20, la necessità di un ulteriore intervento legislativo europeo per rivedere gli specifici requisiti di trasparenza e procedurali nonché i tempi di pubblicazione inerenti ai *rating* sovrani.

A tal fine è stato approvato un ulteriore pacchetto di proposte relativo alle agenzie di *rating*, comprendente:

- il [regolamento \(UE\) n. 462/2013](#) relativo alle agenzie di *rating*;
- la [direttiva \(UE\) n. 2013/14](#), che modifica la [direttiva 2003/41/CE](#), relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali, la [direttiva 2009/65/CE](#) concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) e la [direttiva 2011/61/UE](#) sui gestori di

fondi di investimento alternativi per quanto riguarda l'eccessivo affidamento ai *rating* del credito.

La nuova disciplina – entrata in vigore il 20 giugno 2013 – prevede, tra le altre cose:

- la creazione di un sistema di vigilanza centralizzato che riunisca in capo all'[Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati](#) (ESMA), le funzioni in materia di registrazione e vigilanza ordinaria delle agenzie che operano nell'UE nonché in materia di *rating* emessi da agenzie con sede in Paesi terzi che operano nell'UE dietro certificazione o avallo;
- il mantenimento in capo alle competenti autorità nazionali delle funzioni relative al controllo sull'uso dei *rating* di credito a fini regolamentari da parte di singole entità controllate a livello nazionale, quali istituti di credito o imprese di assicurazione;
- la pubblicazione dei *rating* non richiesti sul debito sovrano, in date prestabilite, solo tre volte l'anno, e solo dopo la chiusura dei mercati europei, o almeno un'ora prima dell'apertura;
- la possibilità per gli investitori di citare in giudizio un'agenzia, sia in caso di dolo sia per colpa grave;
- l'obbligo di un'agenzia di *rating* del credito, al fine di prevenire i conflitti di interesse, di astenersi dal pubblicare un rapporto, o informare il pubblico sull'esistente conflitto d'interessi, nel caso in cui un azionista o un socio, in possesso di almeno il 10% dei diritti di voto, abbia investito nel soggetto valutato; inoltre, nessun soggetto potrà possedere più del 5% di diverse agenzie.

Si rammenta che la direttiva 2003/41/CE in tema di attività e di supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali (EPAP) è stata attuata con il D.Lgs. n. 28 del 2007; l'attuazione della direttiva 2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) è recata dal D.Lgs. n. 47 del 2012. Il D.Lgs. n. 44 del 2014 ha recepito la normativa europea sui gestori di fondi di investimento alternativi (direttiva 2011/61/UE), che definisce regole armonizzate sui gestori di fondi di investimento alternativi, prevedendo l'applicazione di regole di condotta, di trasparenza informativa e di requisiti patrimoniali, organizzativi e di controllo del rischio analoghi a quelli previsti per le società di gestione di fondi comuni armonizzati. In base alle nuove norme, i gestori europei autorizzati ai sensi della direttiva potranno commercializzare liberamente in tutta l'Unione europea, nei confronti di investitori professionali, fondi di investimento alternativi da essi gestiti; essi potranno inoltre gestire fondi alternativi riservati a investitori professionali negli altri paesi dell'Unione europea su base transfrontaliera o con stabilimento di succursali. La Banca d'Italia e la Consob hanno pubblicato il 26 luglio 2013 un comunicato congiunto contenente chiarimenti circa la normativa applicabile a far data dal 22 luglio 2013.

Il 6 agosto 2014 la Commissione europea ha inviato al Consiglio e al Parlamento europeo una relazione in merito alla fattibilità di una rete di agenzie di *rating* del credito minori ([COM\(2014\) 248 final](#)).

La relazione valuta la fattibilità di una rete di agenzie di *rating* del credito minori nell'UE e il modo in cui una tale rete potrebbe contribuire al rafforzamento delle agenzie minori per renderle attori più competitivi. La relazione suggerisce la valutazione del valore aggiunto di una rete di agenzie di *rating* del credito minori sul medio e lungo termine basata su un'analisi degli effetti della nuova normativa.

La consultazione delle parti interessate ha indicato che nelle condizioni attuali i rappresentanti del settore non sostengono la creazione di alcun tipo di rete di agenzie di *rating* minori, né sono propensi a parteciparvi. Le agenzie di *rating* minori hanno invece espresso l'esigenza di un dialogo o di un foro strutturati in cui discutere con la Commissione europea lo stato del mercato del *rating* e della regolamentazione delle rispettive agenzie e, in particolare, gli aspetti che riguardano quelle più piccole. Benché sia fattibile, l'istituzione di una rete

cooperativa con uno scambio limitato di informazioni non sembra corrispondere pienamente alle esigenze delle agenzie di *rating* minori.

Il 30 settembre 2014 la Commissione ha adottato tre regolamenti delegati che integrano il regolamento 1060/2009:

1. [Regolamento delegato \(Ue\) 2015/1](#) per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulle notifiche periodiche delle provvigioni applicate dalle agenzie di *rating* del credito ai fini della vigilanza continuativa da parte dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati;
2. [Regolamento delegato \(Ue\) 2015/2](#) per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per la presentazione delle informazioni che le agenzie di *rating* del credito mettono a disposizione dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati;
3. [Regolamento delegato \(Ue\) 2015/3](#) per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sugli obblighi di comunicazione sugli strumenti finanziari strutturati.

3. Il testo dello schema di decreto legislativo

Lo schema di decreto modifica il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), il Testo unico bancario, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (TUB), e il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sulla disciplina delle forme pensionistiche complementari.

Preliminarmente si segnala che per il settore assicurativo le disposizioni dirette ad evitare l'eccessiva dipendenza dalle valutazioni delle agenzie di *rating* e l'affidamento esclusivo e meccanico ai *rating* esterni sono contenute nella direttiva 2014/51/UE c.d. *Omnibus II*, direttiva che ha modificato la direttiva 2009/138/UE c.d. *Solvency II* (art. 44, par. 4-*bis*)¹.

Articolo 1 ***(Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58)***

L’articolo 1 reca le modifiche al TUF. Il comma 1 introduce le definizioni di *rating* del credito e di agenzia di *rating* del credito – rispettivamente all’articolo 1, comma 1, lettere *r-quater*) e *r-quinquies*) del TUF – riprendendo le

¹ La delega per il recepimento della direttiva *Solvency II* è contenuta nella legge 7 ottobre 2014, n. 154 (legge di delegazione europea per il secondo semestre), allegato B, ed il termine per il recepimento è fissato al 31 marzo 2015.

definizioni contenute nell'articolo 3, paragrafo I, del più volte citato regolamento n. 1060/2009, relativo alle agenzie di *rating* del credito.

Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettere *a)* e *b)*, del regolamento (CE) n. 1060/2009, l'agenzia di *rating* è la persona giuridica la cui attività include l'emissione di *rating* del credito a livello professionale e per *rating* del credito si intende un parere relativo del merito creditizio di un'entità, di un'obbligazione di debito o finanziaria, di titoli di debito, di azioni privilegiate o di altri strumenti finanziari, o di un emittente di un debito, di un'obbligazione di debito o finanziaria, di titoli di debito, di azioni privilegiate o altri strumenti finanziari, emessi utilizzando un sistema di classificazione in categorie di *rating* stabilito e definito.

L'agenzia di *rating* viene quindi definita una persona giuridica la cui attività include l'emissione di *rating* del credito a livello professionale, mentre il *rating* del credito viene definito come un parere relativo del merito creditizio di un'entità, operando poi un rinvio alla definizione del Regolamento, che appare più dettagliata.

Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera *b)*, del Regolamento, per *rating* del credito si intende infatti un parere relativo del merito creditizio di un'entità, di un'obbligazione di debito o finanziaria, di titoli di debito, di azioni privilegiate o di altri strumenti finanziari, o di un emittente di un debito, di un'obbligazione di debito o finanziaria, di titoli di debito, di azioni privilegiate o altri strumenti finanziari, emessi utilizzando un sistema di classificazione in categorie di *rating* stabilito e definito.

Il **comma 2** – mediante sostituzione dell'articolo 4-*bis* del TUF – individua la Consob quale autorità competente, ai sensi dell'articolo 22 del Regolamento, cui viene affidata la responsabilità della vigilanza sull'applicazione del regolamento, nonché della cooperazione e dello scambio di informazioni in ambito UE (comma 1 dell'articolo 4-*bis*).

La Consob, la Banca d'Italia, l'Ivass e Covip (Commissione di vigilanza sui fondi pensione) sono le autorità settoriali competenti sulle diverse categorie di operatori (enti creditizi, società di investimento, imprese di assicurazione, enti pensionistici, società di gestione). Le predette autorità collaborano tra loro e si scambiano informazioni utili alla vigilanza, anche sulla base di appositi protocolli d'intesa (comma 2 dell'articolo 4-*bis*).

Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera *r)*, del Regolamento le autorità settoriali competenti sono le autorità nazionali competenti designate ai sensi della legislazione settoriale rilevante per la vigilanza di enti creditizi, di imprese di investimento, di imprese di assicurazione, di imprese di riassicurazione, di enti pensionistici aziendali o professionali, di società di gestione, di società di investimento, di gestori di fondi di investimento alternativi, di controparti centrali e di prospetti.

Il **comma 3** introduce un nuovo articolo 35-*duodecies* nel TUF, in materia di valutazione del merito di credito.

Il comma 1 del nuovo articolo 35-*duodecies* dispone l'obbligo per i gestori di Organismi di investimento collettivo del risparmio – Oicr (sia Organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari – Oicvm che Fondi di investimento alternativi – Fia), di adottare sistemi e procedure interne per la valutazione del

merito di credito dei beni in cui gli Oicr investono, che non prevedano il ricorso esclusivo o meccanico ai *rating* del credito.

Il comma 2 del nuovo articolo 35-*duodecies* affida alla Banca d'Italia e alla Consob, nell'ambito delle rispettive competenze, il compito di verificare l'adeguatezza delle procedure adottate dai gestori e valutare se l'utilizzo dei riferimenti ai *rating* del credito emessi dalle agenzie di *rating* sia effettuato in modo da ridurre l'affidamento esclusivo o meccanico agli stessi.

I **commi 4 e 5** contengono le modifiche alla disciplina sanzionatoria del TUF necessarie all'applicazione del Regolamento.

In particolare, il comma 4 introduce un nuovo comma 2-*ter* all'articolo 190 del TUF – in materia di sanzioni amministrative pecuniarie in tema di disciplina degli intermediari, dei mercati e della gestione accentrata di strumenti finanziari -ai sensi del quale si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento a euro centocinquantamila:

- a) in caso di violazione delle regole di condotta previste dagli articoli 4, paragrafo 1, comma 1, (vale a dire la possibilità di utilizzare a fini regolamentari solo i *rating* del credito emessi da agenzie di *rating* stabilite e registrate nell'Unione conformemente al Regolamento) e 5-*bis* del Regolamento (vale a dire, l'obbligo di non affidarsi esclusivamente o meccanicamente ai *rating* del credito per la valutazione del merito di credito di un'entità o di uno strumento finanziario), nei confronti di Sim, imprese di investimento comunitarie con succursale in Italia, imprese di investimento extracomunitarie, intermediari finanziari, banche italiane, banche comunitarie con succursale in Italia e banche extracomunitarie autorizzate all'esercizio dei servizi o delle attività di investimento, nonché nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione delle controparti centrali,
- b) in caso di violazione delle regole di condotta previste dal nuovo articolo 35-*duodecies* del TUF e dall'articolo 4, paragrafo 1, comma 1, del Regolamento, sopra illustrati.

La Consob, alla luce delle suesposte novità normative in materia di *rating*, ha adottato la comunicazione (avente natura ricognitiva di obblighi di comportamento già esistenti) n. 0062557 del 22 luglio 2013, sui doveri di trasparenza e correttezza dei gestori collettivi e i giudizi delle agenzie di *rating*. In particolare, la Consob ha ricordato che i soggetti abilitati alla prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio devono osservare l'obbligo di operare con diligenza, correttezza e trasparenza nell'interesse dei partecipanti agli OICR e dell'integrità dei mercati anche con riguardo all'utilizzo dei giudizi di *rating* del credito nelle politiche d'investimento.

L'Autorità ha richiamato l'attenzione dei gestori sul loro dovere di adottare, nell'interesse degli investitori e dell'integrità dei mercati, opportune misure che limitino l'utilizzo esclusivo o meccanicistico dei giudizi di *rating* nelle decisioni di investimento e disinvestimento dei gestori collettivi. Tale obbligo generale si traduce nell'obbligo del gestore

collettivo di adottare corretti, trasparenti e adeguati processi interni di valutazione del merito di credito.

La Consob ha inoltre ricordato come il rispetto del principio generale di agire sempre e comunque nel miglior interesse degli investitori e dell'integrità dei mercati implica che, nell'esercizio della propria discrezionalità gestoria su ciascun OICR, il gestore collettivo, prima di disporre l'esecuzione di operazioni di investimento o disinvestimento connesse a, o dipendenti da, un certo livello di *rating* del credito o variazioni dello stesso, effettui le necessarie attività di *due diligence*. In particolare, questo comporta che il gestore deve procedere a una propria valutazione di tutti i diversi rischi connessi all'investimento stesso, incluso il rischio di credito e i rischi di liquidità e di mercato.

Con riferimento al primo (il rischio di credito), il rispetto dell'obbligo di correttezza nei confronti degli investitori implica la necessità dello svolgimento di adeguate attività di valutazione interna in modo da evitare di affidarsi esclusivamente o meccanicamente al giudizio di una o più agenzie di *rating*. Inoltre, la considerazione anche dei rischi di liquidità e di mercato impone di tenere conto delle condizioni di liquidabilità degli investimenti e di tutti i fattori che influiscono sul valore e sul profilo di rischio generale del portafoglio dell'OICR. Conseguentemente, anche i riferimenti al merito creditizio contenuti nella documentazione d'offerta dovranno informarsi ai principi sopra esposti, tenuto conto che tale documentazione deve necessariamente e fedelmente riflettere la politica di investimento seguita dal gestore stesso.

Il gestore collettivo dovrà conservare per ciascun OICR gestito la documentazione da cui risultino le suddette attività di analisi e valutazione alla base delle decisioni di investimento e disinvestimento adottate, conformemente a quanto previsto dall'articolo 66, comma 2, del Regolamento n. 16190/2007.

Alla Consob spetta il compito di verificare il rispetto degli obblighi sopra indicati, con particolare riguardo alla necessità di ridurre l'affidamento esclusivo e meccanico ai giudizi delle agenzie di *rating* del credito, nell'interesse degli investitori e dell'integrità dei mercati.

Il **comma 5** sostituisce il comma 1-*quinquies* dell'articolo 193 del TUF – in materia di informazione societaria e doveri dei sindaci, dei revisori legali e delle società di revisione legale – ai sensi del quale si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro centocinquanta:

- a) agli emittenti, agli offerenti o alle persone che chiedono l'ammissione alla negoziazione sui mercati regolamentati italiani, in caso di violazione delle regole di condotta previste dall'articolo 4, paragrafo 1, comma 2, del Regolamento;

Tale comma prevede che l'emissione di un *rating* da parte di un'agenzia di *rating* stabilita e registrata nell'Unione si considera avvenuta quando il *rating* è stato pubblicato sul sito Internet dell'agenzia o con altri mezzi o distribuito previo abbonamento e presentato e reso pubblico, identificando chiaramente che il *rating* del credito è avallato secondo le norme del Regolamento;

- b) agli emittenti, ai cedenti o ai promotori di strumenti di finanza strutturata, in caso di violazione delle regole di condotta previste dall'articolo 8-*ter* del Regolamento;

Tale articolo stabilisce che l'emittente, il cedente e il promotore di uno strumento finanziario strutturato stabiliti nell'Unione pubblicano congiuntamente, sul sito Internet creato dall'AESM, le informazioni sulla qualità creditizia e le prestazioni delle attività sottostanti allo strumento finanziario strutturato, la struttura dell'operazione di cartolarizzazione, i flussi di cassa e le garanzie reali a sostegno delle esposizioni inerenti la cartolarizzazione e le

informazioni necessarie a condurre prove di stress complete e ben documentate sui flussi di cassa e i valori delle garanzie reali a sostegno delle esposizioni sottostanti;

- c) agli emittenti o ai terzi collegati in caso di violazione delle regole di condotta previste dagli articoli 8-*quater* (doppio *rating* degli strumenti finanziari strutturati) e 8-*quinquies* (ricorso a più agenzie di *rating*) del predetto Regolamento.

L'attuale comma 1-*quinquies* assoggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila a cinquecentomila euro:

- a) coloro che esercitano funzioni di amministrazione, di direzione e di controllo nelle agenzie di *rating* del credito registrate in Italia, in caso di violazione delle disposizioni in materia di utilizzo, emissione dei *rating* e registrazione, nonché delle misure di vigilanza adottate dall'AESFEM;
- b) coloro che esercitano funzioni di amministrazione, di direzione e di controllo in società che svolgono le attività riservate senza aver ottenuto la necessaria registrazione;
- c) gli analisti di *rating* e i dipendenti delle agenzie di *rating* del credito registrate in Italia, qualsiasi altra persona fisica i cui servizi sono messi a disposizione o sono sotto il controllo dell'agenzia di *rating*, coloro che partecipano direttamente alle attività di *rating*, nonché le persone strettamente legate ai predetti soggetti, in caso di violazione delle disposizioni in materia di indipendenza e prevenzione dei conflitti di interesse previste dall'allegato I, sezione C, del Regolamento.

Articolo 2

(Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385)

L'articolo 2 introduce il nuovo comma 2-*bis* all'articolo 144 del TUB. In particolare, si dispone – in linea con quanto previsto per i gestori di Oicr nel TUF – una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.580 a euro 129.110 nei confronti delle banche e degli intermediari finanziari in caso di violazione delle regole di condotta previste dagli articoli 4. paragrafo 1, comma 1, e 5-*bis* del Regolamento, sopra illustrate (utilizzo dei soli *rating* emessi da agenzie stabilite e registrate nell'Unione e obbligo di non affidarsi esclusivamente ai *rating* del credito per la valutazione del merito di credito di un'entità o di uno strumento finanziario).

Articolo 3

(Modifiche al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252)

L'articolo 3 recepisce l'articolo 1 della Direttiva e l'articolo 5-*bis* del Regolamento, che prevedono, anche da parte dei fondi pensione, l'adozione di procedure e modalità organizzative per la valutazione del merito di credito delle entità o degli strumenti finanziari in cui investono, evitando l'esclusivo o meccanico affidamento ai *rating* del credito emessi dalle agenzie di *rating*. Nelle convenzioni di gestione sono indicati i criteri generali di valutazione del rischio di credito.

La vigilanza sull'osservanza della norma spetta alla Covip, cui è affidato anche il compito di verificare che l'utilizzo dei riferimenti ai *rating* del credito emessi da agenzie di *rating* del credito sia effettuato in modo da ridurre l'affidamento esclusivo e meccanico agli stessi.

Articolo 4 **(Disposizioni finanziarie)**

L'articolo 4 reca la clausola di invarianza finanziaria, in attuazione dell'articolo 4, comma 2, della legge delega, che prevede l'assenza di oneri a carico della finanza pubblica. In particolare, si prevede che le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La RT riferisce che i protocolli indicati nel testo già esistono e le autorità di settore già collaborano tra di loro ai sensi degli articoli 4 e 4-bis del TUF, e che pertanto la norma contenuta nel comma 2 dell'articolo 1 serve solo a identificare quali sono le autorità nazionali competenti ai sensi del regolamento e ciò non comporta un ampliamento dell'attività svolta dalle stesse.

Essa riferisce altresì che alle attività di vigilanza e sanzionatorie previste provvedono la Banca d'Italia e la Consob senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le suddette Autorità provvedono autonomamente, con forme di autofinanziamento, attraverso le contribuzioni dovute dai soggetti vigilati, alla copertura dei costi derivanti dalle attività svolte.

Le disposizioni non comportano pertanto nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e pertanto non è stato redatto il prospetto riepilogativo, previsto dall'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, descrittivo degli effetti finanziari di ciascun provvedimento ai fini del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, del saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche e dell'indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni.

Al riguardo, per i profili di carattere finanziario, occorre fare rinvio a quanto previsto dall'articolo 17, comma 7, quarto periodo della legge di contabilità, laddove dispone che per le disposizioni corredate di clausole di neutralità finanziaria, la relazione tecnica deve riportare i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, anche attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti e delle somme già stanziare in bilancio, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime.

Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

- Dic 2014 [Nota di lettura n. 71](#)
A.S. 1698: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- " [Elementi di documentazione n. 14](#)
L'andamento delle spese per missioni, programmi e stati di previsione del bilancio dello Stato nel periodo 2008-2014
- " [Elementi di documentazione n. 15](#)
A.S. 1709: "Conversione in legge del decreto-legge 16 dicembre 2014, n. 185, recante disposizioni urgenti in materia di proroga dei termini di pagamento IMU per i terreni agricoli montani e di interventi di regolazione contabile di fine esercizio finanziario"
- Gen 2015 [Nota di lettura n. 72](#)
A.S. 1676: "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- " [Nota di lettura n. 73](#)
A.S. 1733: "Conversione in legge del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto"
- " [Nota di lettura n. 74](#)
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti (**Atto del Governo n. 134**)
- " [Nota di lettura n. 75](#)
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/8/CE del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE sul luogo delle prestazioni di servizi (**Atto del Governo n. 129**)
- " [Nota di lettura n. 76](#)
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati (**Atto del Governo n. 135**)
- " [Elementi di documentazione n. 16](#)
A.S. 1749: "Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, recante misure urgenti in materia di esenzione IMU"
- Feb 2015 [Nota di lettura n. 77](#)
A.S. 1749: "Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, recante misure urgenti in materia di esenzione IMU"
- " [Nota breve n. 9](#)
Le previsioni d'inverno della Commissione europea
- " [Nota breve n. 10](#)
La comunicazione della Commissione europea sulla flessibilità
- " [Nota di lettura n. 78](#)
A.S. 1779: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative" (Approvato dalla Camera dei deputati)